TESTO UNICO IN MATERIA BANCARIA E CREDITIZIA

Art. 70-bis

Rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo

La Banca d'Italia puo' disporre la rimozione di tutti i componenti degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo delle banche al ricorrere dei presupposti indicati all'articolo 70, comma 1, lettera a). Si applica il comma 4 dell'articolo 70. Il provvedimento fissa la data da cui decorre la rimozione dei componenti degli organi. La Banca d'Italia convoca l'assemblea della banca per il rinnovo degli organi con funzioni di amministrazione e controllo. Resta salva la possibilita' in ogni momento di disporre la gestione provvisoria di cui all'articolo 76 e l'amministrazione straordinaria della banca di cui all'articolo 70, secondo le modalita' e con gli effetti previsti dal presente titolo.

Versione in vigore dal 27 giugno 2015, non più in vigore dal 16 novembre 2015 · versione 75

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia bancaria e creditizia
Estremi	Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Titolo	IV — Misure preparatorie, di intervento precoce e liquidazione coatta amministrativa
Capo	I — Banche
Sezione	I — Amministrazione straordinaria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-bancaria-e-creditizia/art-70-bis-rimozione-collettiva-dei-componenti-degli-organi-di-amministrazione-e/versione/75

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it